

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2780-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 13 giugno 2002

(Relatore: **BRUNO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E, *AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(**BERLUSCONI**)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(**SCAJOLA**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**TREMONTI**)

Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97,
recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea
e protezione ad alcuni palestinesi

Presentato il 22 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Unione europea ha assunto un ruolo significativo nell'offrire accoglienza nel territorio di alcuni Stati membri ad una parte dei soggetti che avevano occupato il Convento francescano e la Basilica della Natività in Bethlemme in occasione di operazioni militari eseguite dalle Forze armate israeliane in quella città. L'Italia si è dimostrata disponibile a partecipare attivamente all'iniziativa e si è quindi reso indispensabile provvedere ad adottare strumenti legislativi adeguati a soddisfare l'esigenza di permettere sia l'ingresso che la permanenza dei palestinesi che la stessa Unione europea ritiene di assegnare all'Italia.

Il decreto-legge, che si intende convertire con il presente disegno di legge, contiene appunto le disposizioni legislative finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi.

L'articolo 1 del decreto-legge introduce una deroga alla disciplina vigente in materia sia di ingresso e soggiorno di stranieri extracomunitari in Italia, sia di diritto di asilo.

La disposizione è adottata allo scopo di dare ospitalità in Italia, per un periodo massimo di dodici mesi, a tre stranieri, che, in base all'accordo raggiunto, l'Italia ha accettato, per motivazioni umanitarie, di accogliere.

In particolare si autorizza l'ingresso e la permanenza in Italia dei tre stranieri, i quali, attraverso la rappresentanza diplomatica italiana (o altra autorità delegata) dovranno fornire i loro dati identificativi (nomi, cognomi e nazionalità), dichiarare la disponibilità a trasferirsi temporaneamente nel nostro Paese, accettare le condizioni di accoglienza dettate dal successivo articolo 2.

L'articolo 2, in armonia con quanto stabilito dall'articolo 6 della decisione del

Consiglio dell'Unione europea del 21 maggio 2002, prevede che i tre stranieri interessati dal provvedimento siano ospitati a spese dello Stato presso strutture apposite (in merito alla cui ubicazione, per evidenti motivi di sicurezza, è mantenuto il riserbo).

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'interno ad adottare le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza personale dei soggetti accolti e per prevenire eventuali pericoli per l'ordine pubblico e per la sicurezza interna e internazionale degli Stati membri dell'Unione.

Il comma 3 precisa che gli stranieri in questione hanno facoltà di lasciare il territorio nazionale in qualsiasi momento — senza che ciò costituisca titolo per rientrarvi — « ove ne sussistano i presupposti ».

Durante l'esame in sede referente la Commissione ha approvato un emendamento con il quale si è specificato che i suddetti presupposti potranno trarre origine anche da decisioni prese sul punto in sede di Unione europea.

Il comma 4 stabilisce che l'allontanamento, non concordato con i responsabili della sicurezza, dalle strutture di accoglienza viene considerato alla stregua di una rinuncia all'ospitalità; la violazione delle prescrizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza comporta l'adozione degli « opportuni provvedimenti », i quali possono giungere fino all'espulsione immediata. Durante l'esame in sede referente in Commissione si è integrato il testo del presente comma specificando che il provvedimento di espulsione potrà essere adottato solo nei casi di particolare gravità e che lo stesso dovrà essere disposto con decreto del Ministro dell'interno il quale provvederà a darne preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

Il comma 1 dell'articolo 3 che dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento è stato modificato, recependo una condizione formulata nel parere espresso dalla V Commissione bilancio al fine di rispettare il disposto dell'articolo 81, comma quarto, della Costituzione; trattandosi di spese riservate, il comma 3 prevede che ad esse si applichino le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.

La Commissione non ha ritenuto di recepire le osservazioni formulate nel parere espresso dalla III Commissione Affari esteri, richiesto ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*. In riferimento alla prima osservazione si è ritenuto di non modificare il testo nel senso auspicato dalla III Commissione poiché appare evidente come sia insito nella filosofia del provvedimento stesso non individuare in maniera esplicita e puntuale le eventuali attività che i tre palestinesi potranno svolgere durante la permanenza in Italia.

La modifica al testo indicata nella seconda osservazione non è stata ritenuta necessaria poiché è sembrato evidente dal contesto logico-normativo del provvedi-

mento che, oltre all'ospitalità, anche la protezione debba intendersi come temporanea. Analogamente, per quanto riguarda la terza osservazione si è ritenuto sufficiente il richiamo operato dall'articolo 1, comma 1, alle deliberazioni adottate dall'Unione europea al fine di chiarire le circostanze alla base del trasferimento dei tredici palestinesi nei paesi dell'Unione. Per quanto concerne, infine, la quarta osservazione formulata dalla III Commissione si evidenzia, per il momento, come anche nel testo unico delle norme in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo 286 del 1998 non è indicato espressamente l'eventuale paese di destinazione del soggetto che ai sensi della normativa contenuta nel suddetto testo unico venga espulso; su tale questione la Commissione ha comunque ritenuto di riservarsi ulteriori valutazioni che potranno essere svolte durante l'esame in Assemblea.

Considerati il significato e l'importanza dell'oggetto del presente disegno di legge di conversione se ne raccomanda all'Assemblea una sollecita approvazione.

Donato BRUNO, *relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2780;

rilevato che il provvedimento non risulta corredato dalle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

considerato che alcune disposizioni contenute nel provvedimento e, in particolare nell'articolo 2, presentano un contenuto normativo non puntualmente determinato;

considerata infine l'opportunità di precisare il tenore del titolo del provvedimento chiarendo che il carattere di temporaneità riguarda sia l'ospitalità che la protezione;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare in modo più circostanziato l'ambito della deroga alla normativa vigente ivi disposta;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di individuare puntualmente le deliberazioni comunitarie cui si fa riferimento;

all'articolo 2, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la disposizione individuando i parametri normativi ai quali dovrà attenersi il Ministro dell'interno per disciplinare le condizioni di accoglienza dei soggetti interessati, anche in considerazione del fatto che il provvedimento non riconosce a tali soggetti — in ragione della deroga disposta all'articolo 1, comma 1 — uno specifico *status* fra quelli già individuati dalla normativa vigente.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2780: « Misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi »

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

la Commissione valuti la necessità che siano regolati i contatti dei tre palestinesi con gli organi di informazione nazionali ed internazionali;

sia modificato il titolo del decreto-legge nel senso di precisare che non solo l'ospitalità ma anche la protezione deve intendersi temporanea;

al comma 1 dell'articolo 1 siano chiarite le circostanze alla base del trasferimento dei tredici palestinesi, solo tre dei quali accolti in Italia;

al comma 4 dell'articolo 2 si verifichi la necessità di chiarire che in sede di eventuale espulsione sia preventivamente indicato il Paese di destinazione.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2002 e di 200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo ».

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2780;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare
compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—
Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: « i presupposti » sono inserite le seguenti: « , anche nel quadro delle decisioni adottate dall'Unione europea »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « dall'autorità di pubblica sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « dagli organi preposti » e dopo le parole: « espulsione immediata » sono aggiunte le seguenti: « , nei casi di particolare gravità, disposta con decreto del Ministro dell'interno, che ne dà preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri ».

All'articolo 3:

il primo periodo è sostituito dal seguente: « 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2002 e di 200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. »

DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 2002, N. 97

Decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2002.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano all'Italia di fornire un determinante contributo ai fini della soluzione della grave crisi venutasi a determinare con l'occupazione del Convento e della basilica della Natività di Bethlemme, intervenendo con speciali ed eccezionali norme;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. In deroga alla vigente legislazione è autorizzato, in attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione europea, l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni previste dal presente decreto e per un periodo massimo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie, purché inclusi nella lista dei tredici nominativi trasferiti nell'isola di Cipro in base alle intese intercorse tra l'Autorità palestinese ed il Governo israeliano.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

—

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

2. I richiedenti accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente o di altra Autorità delegata:

- a) il loro nome e cognome;
- b) l'indicazione della loro nazionalità;
- c) la disponibilità a trasferirsi volontariamente in Italia per una permanenza temporanea;
- d) l'accettazione delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 2.

1. I soggetti ammessi sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1 sono accolti a cura e spese dello Stato presso strutture appositamente individuate.

2. Il Ministro dell'interno adotta, per tutta la durata della loro permanenza, le misure adeguate per la tutela della sicurezza personale degli stranieri accolti e per prevenire pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza interna ed internazionale degli Stati membri dell'Unione europea.

3. In qualunque momento, ove ne sussistano i presupposti, gli stranieri di cui all'articolo 1 potranno lasciare il territorio nazionale, senza che ciò costituisca titolo per ritornarvi.

4. L'allontanamento non concordato dalle strutture di cui al comma 1 costituisce rinuncia all'ospitalità. La violazione delle prescrizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti, fino all'espulsione immediata.

ARTICOLO 3.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in 600.000 euro, si provvede per l'anno 2002 mediante corrispondente utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 2.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. In qualunque momento, ove ne sussistano i presupposti, **anche nel quadro delle decisioni adottate dall'Unione europea**, gli stranieri di cui all'articolo 1 potranno lasciare il territorio nazionale, senza che ciò costituisca titolo per ritornarvi.

4. L'allontanamento non concordato dalle strutture di cui al comma 1 costituisce rinuncia all'ospitalità. La violazione delle prescrizioni impartite **dagli organi preposti** comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti, fino all'espulsione immediata, **nei casi di particolare gravità, disposta con decreto del Ministro dell'interno, che ne dà preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.**

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2002 e di 200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri, e ad interim, Ministro degli affari esteri.*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

3. *Identico.*

€ 0,26



14PDL0028890